



REGOLAMENTO

Norme e procedure del rapporto di avalimento tra il
Commissario di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico nella Regione Molise e l'Ente Avvalso per
la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Molise

*Piano degli interventi per mitigazione del rischio idrogeologico
Programmazione delle risorse annualità 2024*

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Ente Avvalso.....	3
Art. 3 - RUP	4
Art. 4 - Durata	5
Art. 5 - Oneri a carico dell'Ente Avvalso - Importo dell'intervento - Economie.....	5
Art. 6 - Spese ammissibili	5
Art. 7 - Progettazione, verifica ed approvazione del progetto.....	5
Art. 8 - Procedura di gara per l'affidamento dei lavori.....	6
Art. 9 - Condotta dei lavori.....	6
Art. 10 - Modifiche dei contratti in corso di esecuzione.....	7
Art. 11 - Garanzie e contratti.....	7
Art. 12 - Somme a disposizione.....	7
Art. 13 - Osservanza delle norme e delle prescrizioni specifiche.....	8
Art. 14 - Procedure di verifica, di controllo e di rimborso	8
Art. 15 - Pagamenti e fatture	9
Art. 16 - Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) - Migrazione.....	9
Art. 17 - Monitoraggio	10
Art. 18 - Rintracciabilità della documentazione originale.....	10
Art. 19 - Chiusura del rapporto di avvalimento.....	10
Art. 20 - Revoca della convenzione di avvalimento.....	10
Art. 21 - Comunicazioni per l'aggiornamento del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico).....	10
Art. 22 - Accesso agli atti.....	11
Art. 23 - Clausola di rinvio	11
Art. 24 - Foro competente	11

Art. 1 - **Oggetto**

Il presente Regolamento definisce le norme tecnico-amministrative e regola i rapporti tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise (di seguito per brevità denominato semplicemente "Commissario") e l'Ente Avvalso per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (di seguito per brevità denominato semplicemente "Ente Avvalso"); il Regolamento medesimo è allegato alla Convenzione di avvalimento stipulata con l'Ente Avvalso, per costituirne elemento essenziale e indefettibile e parte integrante e sostanziale della medesima.

La finalità è quella di fornire agli Enti Avvalsi informazioni schematiche concernenti le procedure necessarie a dare compimento agli interventi oggetto di specifica Convenzione di avvalimento.

Al riguardo il Commissario, all'atto della stipulazione della Convenzione di avvalimento, si riserva la possibilità di derogare al presente Regolamento in casi determinati.

Art. 2 - **Ente Avvalso**

Il Commissario individua l'Ente di cui avvalersi per la realizzazione dell'intervento in deroga all'attuazione degli interventi a propria cura diretta e laddove ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio, tenuto anche conto sia dell'importo dell'intervento medesimo sia della capacità dell'Ente sul cui territorio esso ricade di garantirne la concludente esecuzione e realizzazione mediante l'integrale e corretto espletamento delle relative funzioni ed attività tecniche ed amministrative, in attuazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. declinato in termini di rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, legalità, trasparenza, concorrenza, tempestività, miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

L'Ente di cui il Commissario intende avvalersi, prima della formalizzazione dell'avvalimento, redige il cronoprogramma fornendo all'uopo la documentazione inerente a tutte le attività svolte fino a quel momento; il cronoprogramma medesimo, previa accettazione del Commissario, sarà posto a base della Convenzione di avvalimento.

L'Ente Avvalso, d'intesa con il Commissario, garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) nomina il Responsabile Unico del Progetto (di seguito "RUP"), laddove non ancora nominato, che svolgerà le relative funzioni in nome e per conto del Commissario;
- b) affida i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi della vigente normativa di settore;
- c) affida gli eventuali servizi accessori a quelli di architettura e di ingegneria ai sensi della vigente normativa di settore;
- d) verifica la progettazione;
- e) acquisisce tutti i pareri o gli atti di assenso necessari;
- f) affida i lavori ai sensi della vigente normativa di settore;
- g) stipula i contratti in nome e per conto del Commissario;
- h) redige gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati di pagamento e, in generale, tiene la contabilità anche al fine di formulare le controdeduzioni alle riserve dell'affidatario;
- i) emette i certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori ove consentito;
- j) gestisce le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
- k) prende in carico sotto l'aspetto gestionale l'intervento al termine dei lavori;
- l) comunica con cadenza bimestrale i dati richiesti per il monitoraggio dell'intervento.

Ove ritenuto necessario, il Commissario esercita, nei limiti definiti dalle norme istitutive della sua funzione, i poteri di deroga alle disposizioni vigenti.

Fermo restando quanto di competenza dell'Ente Avvalso resta inteso che il Commissario mantiene la titolarità dell'intervento e del procedimento amministrativo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le responsabilità per eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze e contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, ricadranno a termini di legge sui soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento.

Qualsiasi circostanza potenzialmente tale da generare gli oneri su menzionati deve, pertanto, essere comunicata al Commissario in tempo utile per l'adozione o per l'approvazione degli opportuni provvedimenti correttivi.

Per ciascun affidamento posto in essere l'Ente Avvalso è tenuto ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale apposita clausola con cui si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile nell'ipotesi in cui, nei confronti dell'imprenditore e dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata una misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis,353, 353 bis del codice penale.

Quale ulteriore garanzia concernente il buon esito dei lavori nel Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere disposta la possibilità di liquidare rate di acconto sull'avanzamento lavori fino al raggiungimento di una quota massima pari al 95 (novantacinque) per cento dell'importo contrattuale, rinviando la liquidazione della restante quota a saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di legge, all'avvenuta emanazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione laddove consentito, nei termini previsti per legge.

L'Ente Avvalso è responsabile dell'esecuzione e dell'attuazione dell'intervento e degli adempimenti disposti in sede di monitoraggio nelle sue fasi attuative, nel pieno rispetto della vigente normativa di settore e dei tempi disposti nel presente Regolamento.

L'Ente Avvalso solleva esplicitamente il Commissario da ogni controversia e dai conseguenti eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso derivanti da riserve, richieste, ecc., a qualsiasi titolo insorgenti, ivi inclusi possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e di risarcimenti dovuti a terzi, nonché da obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli organi competenti, comunque connessi o conseguenti all'esecuzione dei lavori, sia nei confronti delle imprese che dei terzi.

L'Ente Avvalso solleva sin d'ora il Commissario da ogni responsabilità verso terzi, compreso l'Ente Avvalso medesimo, per l'inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, di prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti interni tra l'Ente Avvalso e i terzi, i loro eventuali associati, delegati, consorzi e similari non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Commissario.

Art. 3 - **RUP**

Il RUP, oltre ai compiti e alle funzioni di cui alla vigente normativa di settore, avrà anche i seguenti compiti:

- a) curare, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione indicati nel cronoprogramma e nei sistemi di gestione e monitoraggio;
- b) curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando all'avvio del procedimento eventuali modifiche necessarie al cronoprogramma;
- c) segnalare al Commissario eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione dell'intervento;
- d) accertare la libera disponibilità delle aree e/o degli immobili sui quali insiste l'intervento;
- e) proporre l'indizione, ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., quando sia necessaria, utile od opportuna per acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- f) verificare e vigilare sul rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- g) apporre, nel cartello di cantiere il logo del Commissario con la seguente dicitura: "Intervento finanziato con risorse della Programmazione 2024".

Il calcolo dell'incentivo di cui all'art. 45, all'Allegato I.7 e all'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dovrà essere effettuato in conformità ai criteri della D.G.R. del Molise n.278 del 23.07.2019 ed alle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Durata

Il rapporto di avvalimento decorre dalla data della stipulazione della Convenzione di avvalimento e termina con l'emanazione del decreto di chiusura dell'intervento, secondo le tempistiche previste nel cronoprogramma di cui all'art.2, il cui rispetto sarà verificato dal RUP.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Ente Avvalso - Importo dell'intervento - Economie

È fatto obbligo all'Ente Avvalso di provvedere alla progettazione dell'intervento in conformità al progetto presente nella piattaforma ReNDiS ed oggetto di valutazione sia da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale competente e nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e alla normativa di settore.

L'importo complessivo dell'intervento per assicurare la realizzazione delle opere previste è quello massimo assegnato al Commissario per la realizzazione dell'intervento oggetto della Convenzione, compreso, quindi, ogni onere preordinato, conseguente e connesso.

Contestualmente all'aggiudicazione dei servizi tecnici o dei lavori l'Ente Avvalso trasmette al Commissario copia del provvedimento contenente il quadro economico rideterminato.

In sede di chiusura dell'intervento ne sarà determinato l'importo definitivo.

Le economie a qualsiasi titolo maturate in attuazione dell'intervento saranno accertate dal RUP a chiusura dell'intervento e saranno eventualmente riprogrammate dal Commissario.

Art. 6 - Spese ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese relative all'intervento.

Esse devono essere:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono ammissibili le spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

Gli oneri per l'assistenza tecnica ed amministrativa, per le attività propedeutiche e strumentali alla realizzazione degli interventi e l'attività di coordinamento e controllo sono posti a carico delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi, gravando sul quadro economico nella misura del 3 (tre) per cento del finanziamento assegnato.

Art. 7 - Progettazione, verifica ed approvazione del progetto

Il Commissario è titolare del procedimento di autorizzazione del progetto.

L'Ente Avvalso provvederà ad espletare le attività di progettazione e quelle di verifica e di validazione, e alla determinazione dei relativi corrispettivi, mediante personale interno al proprio organico ovvero mediante affidamento a professionisti esterni.

La progettazione dovrà essere articolata nei livelli e nei contenuti di cui alla vigente normativa di settore.

L'Ente Avvalso ha l'onere di acquisire tutti gli atti di assenso previsti nelle vigenti norme per l'esecuzione dell'intervento in relazione agli obblighi, oneri e vincoli su di esso gravanti, con riferimento in particolare agli espropri, alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, etc., che restano di competenza delle autorità di cui alle norme vigenti.

L'Ente Avvalso, completato ogni livello di progettazione e prima di procedere alla relativa approvazione in nome e per conto del Commissario, deve acquisire dal Commissario apposito parere di coerenza con le finalità dell'intervento.

A tale scopo il RUP trasmette all'ufficio del Commissario gli elaborati di progetto, in formato digitale, corredati da una relazione che attesti la completezza della progettazione nonché la coerenza e la completezza del quadro economico, allegando tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni acquisite nella fase procedimentale appena conclusa.

Per il progetto esecutivo, oltre alla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessa in occasione delle precedenti approvazioni, il RUP trasmette il verbale di verifica redatto in contraddittorio con il progettista, la relazione di validazione redatta ai sensi della vigente normativa di settore, nonché le bozze dei documenti di gara.

Il Commissario esamina la documentazione trasmessa e, ottenuti dall'Ente Avvalso gli eventuali chiarimenti, modifiche e/o integrazioni richieste, esprime il parere di coerenza di cui sopra e, nell'ipotesi di livello progettuale da porre a base di gara, autorizza l'avvio delle procedure finalizzate all'affidamento dei lavori.

Con tali provvedimenti potrà essere approvato l'eventuale e motivato aggiornamento del cronoprogramma di cui all'art.2.

L'Ente Avvalso procederà all'approvazione del livello progettuale acquisito il parere e/o l'autorizzazione di cui sopra, trasmettendo al Commissario copia del provvedimento di approvazione.

I compensi relativi alle attività già espletate dall'Ente Avvalso prima del decreto di avvalimento, qualora gravanti sull'intervento, saranno rimborsati all'Ente Avvalso da parte del Commissario.

Le spese relative al RUP, alle funzioni tecniche svolte internamente all'Ente Avvalso e ad eventuali oneri per espropri saranno rimborsate all'Ente Avvalso.

Art. 8 - Procedura di gara per l'affidamento dei lavori

L'Ente Avvalso procederà all'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo o di altro livello di progettazione che consenta di esperire la procedura di gara, redatto, verificato, validato ed approvato.

La procedura di gara è espletata dall'Ente Avvalso secondo quanto previsto nella normativa vigente di settore.

L'Ente Avvalso trasmetterà al Commissario la determina a contrarre e il provvedimento di aggiudicazione.

Il quadro economico ed il cronoprogramma, rideterminati a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, dovranno essere approvati dall'Ente Avvalso e trasmessi al Commissario.

L'Ente Avvalso procederà alla stipulazione del contratto in nome e per conto del Commissario.

Art. 9 - Condotta dei lavori

L'Ente Avvalso comunica l'inizio dei lavori al Commissario allegando il relativo verbale di consegna.

Gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, con allegati DURC, sono inviati con la massima tempestività al Commissario che provvede alla verifica e alla successiva liquidazione della corrispondente fattura emessa dall'appaltatore.

L'Ente Avvalso autorizza eventuali subappalti richiesti dall'impresa appaltatrice previa verifica della necessaria documentazione prescritta nella vigente normativa di settore e li comunica al Commissario.

Ogni sospensione dei lavori è prontamente comunicata al Commissario dall'Ente Avvalso, allegando il verbale di sospensione redatto dal direttore dei lavori.

Altrettanto prontamente è comunicata la ripresa dei lavori, allegando il relativo verbale.

In merito all'eventuale istanza di proroga avanzata dall'appaltatore decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro 30

(trenta giorni) dal suo ricevimento, previo parere rilasciato dal Commissario: a tal fine, Il RUP trasmette al Commissario la relazione motivata concernente la possibile concessione della proroga.

Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea si tiene conto anche del parere del Collegio Consultivo Tecnico.

Con l'emanazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione il Commissario provvede allo svincolo della cauzione definitiva e alla liquidazione della rata di saldo con le modalità e nei termini prescritti nella vigente normativa di settore.

Art. 10 - Modifiche dei contratti in corso di esecuzione

Per le modifiche dei contratti in corso di esecuzione si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa di settore.

Le varianti in corso d'opera, adeguatamente motivate nel rispetto di quanto prescritto nella vigente normativa di settore, che non prevedano aumento di spesa e che trovino copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, sono autorizzate dal RUP.

Per tutte le altre varianti in corso d'opera che determinino un aumento di spesa e che trovino comunque copertura all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento l'Ente Avvalso può procedere alla relativa approvazione solo previa autorizzazione della spesa e previa verifica delle finalità delle varianti da parte del Commissario.

L'Ente Avvalso trasmetterà al Commissario gli atti di approvazione delle varianti allegando gli atti contrattuali e l'attestazione dell'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui alla vigente normativa di settore.

Le varianti sono ammesse anche con ricorso all'utilizzo delle economie, qualora dichiarate disponibili dal Commissario, nel rispetto della vigente normativa di settore, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Ente Avvalso.

Relativamente alla revisione dei prezzi in aumento, l'Ente Avvalso fa fronte ai relativi maggiori costi adottando previamente una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120 comma 1, lett.c), che assicuri risparmi, mediante la riduzione delle lavorazioni contrattualmente previste, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte ai su menzionati maggiori costi; tale variante non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell'opera.

Non sarà riconosciuta alcuna spesa e, conseguentemente, non si provvederà al relativo rimborso, relativamente all'adozione di eventuali perizie di variante ente senza il previo esperimento della procedura di cui al precedente cpv.

L'Ente Avvalso è tenuto a riconoscere all'impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dalla revisione dei prezzi nei limiti ed alle condizioni disposte nella vigente normativa, ricorrendo alle risorse di cui al comma 1 dell'art.26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] del su menzionato art.26, prima di procedere all'approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell'importo a saldo da liquidare all'appaltatore (parere Mims n.1464/2022).

Art. 11 - Garanzie e contratti

Tutte le garanzie stabilite per legge e/o disposte nei documenti di gara e contrattuali, ad eccezione della garanzia provvisoria di cui alla vigente normativa di settore, devono essere costituite a favore del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise.

Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, disciplinari d'incarico, ordini o altro, devono riportare il CUP e il CIG di affidamento.

I contratti sono stipulati dall'Ente Avvalso in nome e per conto del Commissario citando gli estremi della Convenzione di avvalimento e riportano la seguente dicitura: "Agisce in qualità di Ente Avvalso del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise".

Copia dei contratti sottoscritti digitalmente dovrà essere trasmessa al Commissario.

Art. 12 - Somme a disposizione

Le somme a disposizione inserite nel quadro economico dell'intervento devono essere adeguatamente dettagliate e motivate; al fine del relativo riconoscimento devono essere documentate con i rispettivi titoli di spesa in sede di rendicontazione.

Le economie derivanti dall'attuazione dell'intervento finanziato e desunte dalla contabilità delle opere eseguite sono opportunamente accertate e comunicate al Commissario.

Tutti i dati riguardanti la fase di realizzazione ed attuazione del progetto (a titolo esemplificativo, quadri economici, aggiudicazione della gara con ribassi d'asta, economie riprogrammabili determinate dal RUP, etc.) devono essere inseriti e documentati cronologicamente nelle schede di monitoraggio.

Art. 13 - Osservanza delle norme e delle prescrizioni specifiche

Prima di procedere all'appalto dei lavori conformemente alla vigente normativa di settore l'Ente Avvalso deve assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto, anche al fine dell'eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

L'Ente Avvalso si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e della trasparenza degli atti di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", impegnandosi a far assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di diritto.

Art. 14 - Procedure di verifica, di controllo e di rimborso

Con la stipulazione della Convenzione di avvalimento, con allegato il presente Regolamento, l'Ente Avvalso accetta incondizionatamente le forme di controllo previste nel Sistema di Gestione e Controllo per il finanziamento specifico, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e i controlli *in loco*.

Controlli e verifiche potranno inoltre essere svolti, anche a campione, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il riferimento alle forme di controllo di cui al 1° cpv. si intende effettuato a quelle vigenti, comprensive delle modificazioni e delle integrazioni intervenute successivamente alla relativa emanazione, senza necessità di apportare modificazioni espresse.

Ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di avvalimento l'Ente Avvalso dovrà inviare alla Struttura commissariale la documentazione necessaria per espletare le attività di controllo sulle procedure.

Tali verifiche sono effettuate dalla Struttura commissariale che svolge nello specifico anche il ruolo di centro di responsabilità delle attività dei controlli di 1° livello, garantendo la separazione delle funzioni e la terzietà, anche attraverso idonea struttura dedicata indipendente.

Le spese sostenute e da sostenere relativamente alle procedure già espletate gravanti sull'intervento saranno rimborsate all'Ente Avvalso previa domanda di rimborso.

Per liquidare le spese a favore dell'Ente Avvalso quest'ultimo dovrà inviare alla Struttura commissariale la seguente documentazione:

- domanda di rimborso
- scheda di rendicontazione
- copia dei provvedimenti di liquidazione
- copia delle fatture analitiche o dei documenti giustificativi contabili di natura probatoria equivalente
- copia dei mandati quietanzati, ove disponibili, emessi per il pagamento delle fatture analitiche (o equipollenti)

Le eventuali erogazioni già effettuate a valere sul Fondo di Progettazione (DPCM 14/07/2016) devono intendersi come acconto sulle risorse da erogarsi all'Ente Avvalso.

L'attuazione dell'intervento è costantemente monitorata al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dell'avanzamento procedurale, fisico e di risultato.

Con la stipulazione della Convenzione di avvalimento con allegato il presente Regolamento l'Ente Avvalso accetta incondizionatamente le forme di controllo previste nel Sistema di Gestione e Controllo per il finanziamento specifico, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e i controlli *in loco*.

Controlli e verifiche potranno inoltre essere svolti, anche a campione, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 15 - *Pagamenti e fatture*

Relativamente ai pagamenti, nel contratto dovrà essere puntualizzato quanto segue: "Poiché l'Ente agisce in qualità di Ente Avvalso del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Molise, tutti i pagamenti scaturiti dal presente atto saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5681 intestata al Commissario medesimo" a cui dovranno essere intestate le fatture per effettuare il successivo pagamento.

L'Ente Avvalso è tenuto ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale apposita clausola con cui l'appaltatore si obbliga ad intestare le fatture al Commissario.

Ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore indica in calce alle fatture emesse il conto corrente bancario o postale, tra quelli dedicati all'appalto, da utilizzare per il pagamento.

Per ogni richiesta di liquidazione e di pagamento a carico del Commissario l'Ente Avvalso dovrà predisporre la relativa proposta di liquidazione che dovrà essere adottata dal Commissario e dovrà predisporre la seguente documentazione:

- scheda di rendicontazione
- relazione sottoscritta dal RUP relativa alla fase di realizzazione dell'intervento accompagnata da idonea documentazione fotografica che documenti le opere in corso di realizzazione.

Tutte le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno essere intestate al Commissario, come di seguito indicato:

- **Denominazione Ente:** Struttura Commissariale Straord. Delegata alla Realizzazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Molise
- **IPA:** scsdr
- **Codice Univoco Ufficio:** UFRU3T
- **Codice Fiscale:** 97684720580
- **Indirizzo dell'Ufficio:** Via Genova 11 – 86100 CAMPOBASSO

Le fatture medesime saranno liquidate solo a seguito dell'acquisizione, agli atti della Struttura commissariale, del certificato di pagamento nel caso di lavori, o dell'attestazione di liquidabilità da parte del RUP per tutte le altre tipologie di spesa.

Art. 16 - *Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice Identificativo di Gara (CIG) - Migrazione*

Ad ogni intervento è associato un codice CUP.

Il CUP e il CIG devono essere evidenziati e richiamati in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento.

Agendo in nome e per conto del Commissario il RUP si deve dapprima abilitare nel sistema SIMOG anche per il Commissario e successivamente procedere alla generazione di CIG per qualsiasi affidamento che pertengono all'intervento da realizzare, indicando il Commissario quale stazione appaltante.

Qualora il RUP abbia già generato il CIG dell'intervento di affidamento indicando come contraente la propria amministrazione dovrà inviare all'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'A.N.A.C. la richiesta di migrazione.

Restano immutati tutti gli ordinari adempimenti e le responsabilità del RUP disposti nella normativa vigente e, in particolare, quelli relativi alla trasmissione di tutte le informazioni all'A.N.A.C. e all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici ai sensi di quanto disposto nella vigente normativa di settore e delle disposizioni impartite dalla medesima ANAC.

Art. 17 - Monitoraggio

Il RUP alimenta il sistema di monitoraggio nel rispetto delle esigenze informative concernenti la fonte finanziaria. L'inserimento degli aggiornamenti sarà effettuato a ciclo continuo ed aperto secondo le modalità e procedure delle piattaforme digitali dedicate.

Art. 18 - Rintracciabilità della documentazione originale

L'Ente Avvalso ha l'obbligo di assicurare la rintracciabilità, presso la propria sede, della documentazione originale inviata al Commissario e alla Struttura commissariale; qualsivoglia modifica di sede dev'essere comunicata tempestivamente al Commissario e alla Struttura commissariale.

Art. 19 - Chiusura del rapporto di avalimento

Il rapporto di avalimento termina con l'emanazione del decreto di chiusura dell'intervento.

Art. 20 - Revoca della convenzione di avalimento

L'Ente Avvalso è obbligato, per la realizzazione dell'intervento finanziato, ad attenersi ai tempi individuati nel cronoprogramma, che decorrono dalla data di assegnazione delle risorse ovvero dalla data della stipulazione della Convenzione di avalimento.

Il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori disposti nel cronoprogramma, o il parziale utilizzo del finanziamento, verificato attraverso il sistema di monitoraggio, determina la revoca totale o parziale della Convenzione.

Il Commissario si riserva, altresì, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge, di esercitare la facoltà di revocare la Convenzione di avalimento nei seguenti casi:

- ✚ grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto della Convenzione di avalimento;
- ✚ variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- ✚ inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei lavori, o in presenza di carente o deficiente conduzione degli stessi o per l'insorgenza di un interesse pubblico, ad insindacabile giudizio del Commissario e senza che l'Ente Avvalso possa eccepire o reclamare pagamenti, indennità o risarcimenti.

Il Commissario ha inoltre la facoltà ed il diritto di:

- ✚ modificare la Convenzione di avalimento, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Avvalso, in ragione delle eventuali variazioni apportate dalle competenti amministrazioni statali e regionali di riferimento;
- ✚ adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in favore dell'Ente Avvalso in ipotesi di evidente disparità tra l'entità della erogazione effettuata e l'avanzamento dei lavori;
- ✚ verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta ed integrale destinazione delle somme erogate ai fini prefissati nonché gli adempimenti degli obblighi previsti ai fini di assicurare la prosecuzione dell'intervento, anche in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti in caso di riscontrate irregolarità o difformità delle opere da realizzare;
- ✚ fissare l'obbligo per l'Ente Avvalso, in caso di revoca disposta dal Commissario, di rimborsare integralmente le somme erogate per effetto della Convenzione di avalimento non ancora utilizzate.

Art. 21 - Comunicazioni per l'aggiornamento del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)

Le comunicazioni afferenti alle modifiche e/o alle integrazioni della perimetrazione delle aree a pericolosità e dei livelli di pericolosità delle cartografie del PAI, conseguenti alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate dall'Ente Avvalso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente soltanto dopo l'emanazione del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento.

Art. 22 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti è esercitabile nei confronti dei soggetti competenti all'adozione dei relativi atti.

Art. 23 - Clausola di rinvio

È fatto rinvio, per quanto non disposto nel presente Regolamento, alla vigente normativa di settore, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre fonti normative vigenti in materia, nonché a tutte le disposizioni impartite dai competenti organi statali e regionali.

Tale rinvio si intende effettuato ai testi vigenti, comprensivi delle modificazioni e delle integrazioni intervenute successivamente alla relativa emanazione, senza necessità di apportare modificazioni espresse.

Art. 24 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Commissario e l'Ente Avvalso dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal uopo l'Ente Avvalso, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Commissario che provvederà a darvi seguito entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notifica.

L'Ente Avvalso non potrà di conseguenza adire l'Autorità giudiziaria prima che il Commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora il tentativo di risoluzione dovesse risultare vano le parti convengono che competente a dirimere ogni eventuale controversia tra il Commissario e l'Ente Avvalso sarà il Foro di Campobasso.

Il Commissario di Governo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82

Per integrale accettazione in ogni sua parte

L'Ente Avvalso

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82